



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Cat. Mass. H1/7-2013

Ai sensi dell'art. 110 -1° comma del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, nr. 773 e successive modificazioni, nonché dell'art. 195 del relativo Regolamento di Esecuzione, la presente tabella, recante l'elenco dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, deve essere esposta in un luogo ben visibile, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco.

A tutela del pubblico interesse sono vietati i seguenti giochi:

GIOCHI D'AZZARDO

Sono giochi d'azzardo quelli in cui ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi aleatoria (art. 721 del Codice Penale).

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura di valore superiore ai limiti fissati dalla Legge, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

GIOCHI CON O SENZA CARTE

ALBERO IMPERIALE - AL NOVE - ASSO SBARAZZINO - BACCARAT - BANCO DI FARAONE - BANCO FALLITO - BASSETTA O TAGLIO O CAMUFFO - BAZZICA - BEL TRE - BERLINA - BESTIA O MAUS - BIANCA O DELLA BIANCA - BIGLIARDINO INGLESE - BIRIBIZZO - BRISCOLA FRANCESE - BULINA - CAROSELLO - CASSETTA - CAVALLINI - CAVATINA - CHEMIN DE FER O CINCINA - CINQUANTOTTO - CONCIA O CONCINCINA - CONCHIN - CROCE - CUCU' - DADI - DELLA ROSSA - DEL PIU' E DEL MENO - DIROTTO - DODICI - DOMINO - ECARTE - ERBETTA O MAZZETTO - FANTE DI PICCHE - FARAONE - FIERA - FLUSSATA - GIBELLINO - GILETTE O DUECENTO - GOFFO O GOFFETTO - GOLFO - LANZICHENECCO E LANZINETTO - LAUSQUENET - LOTTERIA MERCANTILE - LOTTINO - MACAO - MAOS - MAZZETTO - MERCANTE IN FIERA - MORRA - NOVE - NOVE PIATTELLO - NOVE CARTELLE - DIECI CARTELLE - INDOVINELLO - OROLOGIO - PARIGLIA - PASSA O MANCA DIECI - PASSATELLA O TOCCO - PESCA - PICHET - PITOCCHETTO - POKER - PONSETTE - PRIMIERA - PUNTO - PIATTELLO - PICCOLO CORRIDORE - PRIMAVERA - QUARANTA - QUINDICI - RAMINO - RUFFA - ROLLINA - ROULETTE - ROVERSINO - RULETTA - SCALA QUARANTA CON RIENTRO - SCASSAQUINDICI - SETTE E MEZZO - SFERA GIGANTE - SPILLI - STOPPA - TESTA O CROCE - TEXAS HOLD'EM (eccetto nei casi espressamente autorizzati ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S.) - TORNELLO - TRE CAMPANELLE - TRE CARTE - TRE DITALI - TRE NOCI - TRE PIPE - TRE PORTAFOGLI - TRENTA - TRENTACINQUE O MERCANTE - TRENTAQUARANTA - TRENTASEI O TURCHINETTO - TRENTUNO - TOMBOLA - TOMELLO O PIRLA - TRE CAMPANELLE - UNDICI E MEZZO - VENTUNO - VIROTTI - ZECCHINETTA E TOPPA - ZURLO.

GIOCHI AL BILIARDO

BACCARAT CON BIRILLI - BATTIFONDO O BANCO - BAZZICA - BIGLIA ALL'ANGOLO DELLE BUCHE - BILIARDINO INGLESE, FRANCESE, RUSSO O TURCO - BILIARDO A TROTTOLA - BISMARCK - BRICCHIETTA - BILL BALL - BUCIETTE - CAMPANELLO - CARRETTILLA O LUMACA - E PAS DE MAMALOCCH - GIARDINETTO - GIOCO DEL TRE E DEL NOVE - MACAO - PARIGINA - PONTE - ROSSA E BIANCA - ROSSA E NERA - ROSSO NERA - TRUCCO INGLESE.

Nelle sale da biliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la relativa tariffa.

Sono inoltre vietati tutti gli altri giochi di qualsiasi specie, non compresi nella presente tabella che presentano caratteristiche simili ai giochi sopra indicati.

- segue -

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI MINORI

1) A tutela dei diritti e dell'integrità psichica e morale dei minori, è vietata l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di tipo audiovisivo, suscettibili, per le immagini riprodotte di nuocere allo sviluppo psicofisico di bambini e adolescenti, sia che partecipino al gioco o che ne siano spettatori.

Sono da considerarsi tali e quindi vietate le seguenti immagini:

- quelle particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possono creare turbamento o forme imitative nel minore;
- minori autori, testimoni o vittime di reati;
- minori in grottesche imitazioni degli adulti;
- immagini di violenza gratuita o pornografica;
- immagini che offendono le confessioni e i sentimenti religiosi;
- minori impegnati in atteggiamenti pericolosi, di aggressività ed autoaggressività;
- minori intenti al consumo di alcol, tabacco o di sostanze stupefacenti;
- scene che screditano l'autorità, la responsabilità e i giudizi di genitori, insegnanti e di altre persone autorevoli;
- situazioni di trasgressione o che propongono discriminazioni di sesso e di razza.

1) Sugli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. comma 6 dovrà essere esposto apposito cartello di divieto di partecipazione al gioco per i minori di anni 18.

2) Gli apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. comma 7 non possono distribuire premi del tipo schede telefoniche, buoni benzina, carte di valore predeterminato, buoni di scambio o cose comunque non rientranti nella comune accezione di "piccola oggettistica"; i premi ammissibili sono perciò soltanto oggetti di modico valore, ovvero tagliandi utilizzabili per l'acquisizione di premi non convertibili in denaro o in nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita.

Per ottemperare alle prescrizioni imposte gli esercenti potranno accertare l'età anagrafica del cliente.

NUOVI OBBLIGHI

1) È FATTO OBBLIGO di riportare su schede o tagliandi ovvero di applicare sugli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a T.U.L.P.S. ovunque installati, formule di avvertimento sul rischio di dipendenza della pratica dei giochi con vincita in denaro, nonché le relative probabilità di vincita (qualora l'entità dei dati non possa essere contenuta su schede o tagliandi, questi dovranno recare l'indicazione per consultare le note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'AAMS, dei singoli concessionari e disponibili nei punti di raccolta dei giochi); 2) È FATTO OBBLIGO di esporre all'ingresso ed all'interno dei locali targhe riportanti il materiale informativo predisposto dall'AUSL sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza pubblici e privati presenti sul territorio.

SCOMMESSE

È VIETATO ORGANIZZARE, GESTIRE O PARTECIPARE A SCOMMESSE, se non nei casi espressamente autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., nel rispetto delle specifiche modalità di raccolta.

È VIETATO mettere a disposizione apparecchiature che attraverso la connessione telematica consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco predisposte dai concessionari on-line, da parte di soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero di soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

SANZIONI

- Per il gioco d'azzardo e giochi non d'azzardo ma comunque vietati dall'Autorità, si applicano quelle stabilite rispettivamente dall'art. 718 e 723 del Codice Penale; per l'esercizio abusivo di gioco o di scommessa si applica l'art. 4 della legge n. 401 del 13.12.1989;
- Per l'installazione e l'agevolazione all'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quest'ultimi, ma non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nell'art. 110, si applicano le sanzioni previste dall'art. 110 del T.U.L.P.S., comma 9;
- Per le violazioni dei nuovi obblighi di cui al comma 5 dell'art. 7 L. n. 214 dell'8.11.2012 dall'1.1.2013 è prevista sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € nei confronti del concessionario e per il titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi (nei confronti del solo titolare del punto vendita se diverso dal concessionario nelle sale dove l'offerta di scommesse è attività principale);
- Per l'inosservanza delle altre prescrizioni contenute nella presente tabella, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9, 17 e 17 bis e ter del T.U.L.P.S.;
- Per la mancata esposizione della presente tabella, si applicano le sanzioni previste dall'art. 221 del T.U.L.P.S.;
- Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, comma 9 del T.U.L.P.S. è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa o revocata con le modalità previste dal comma 10 dell'art. 110;
- Oltre a quanto previsto dall'art. 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui all'art. 110, ai sensi del relativo comma 11, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo massimo di quindici giorni;
- Per aver consentito la partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro (comma 6 art. 110 T.U.L.P.S.) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 24 comma 21 L. 15.7.2011 n. 111; indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione di tale norma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale da 10 a 30 giorni.

Forlì, 5 gennaio 2013



IL QUESTORE

E COPIA CONFORME AL DOCUMENTO PRESENTE NEL FASCICOLO DIGITALE SCANSITO SU PIATTAFORMA MIPG-WEB